

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 30 gennaio 2003

Si pubblica normalmente il 20, 30 e 31 di ogni mese
Registrazione: Tribunale di Roma n. 569/1986

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli.

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685116/18.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico previa registrazione on-line.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

Riproduzione anastatica

PARTE I

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 novembre 2002, n. 1492.

Legge regionale 12 dicembre 1987, n. 56 «Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo». Piano annuale dei servizi di sviluppo agricolo anno 2002, spesa di 1.102.410,51 Euro, capitolo B16503, bilancio 2002

Pag. 3

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2002, n. 1614.

Disciplina delle autorizzazioni di competenza regionale ex Regolamento di polizia mortuaria. D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Direttive di attuazione

» 23

1614

29 NOV. 2002

OGGETTO: "Disciplina delle autorizzazioni di competenza regionale ex Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 10 settembre 1990, n.285. Direttive di attuazione."

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alla Sanità;

VISTO il D.P.R. 10.9.1990, n. 285 "Regolamento di Polizia Mortuaria" ed in particolare gli artt. 82, 86, 105, 106 con i quali vengono attribuite al Ministro della Sanità le competenze relative al prolungamento o all'abbreviazione del turno di rotazione decennale delle salme, all'eventuale correzione della struttura fisica del terreno o al trasferimento del cimitero, alla tumulazione dei cadaveri e dei resti mortali in località differenti dal cimitero nonché all'utilizzo di speciali prescrizioni tecniche per la costruzione e ristrutturazione dei cimiteri;

VISTA la Circolare del Ministero della Sanità 24.6.1993, n 24 "Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10.9.1990 n. 285: Circolare esplicativa";


VISTO il D.Lgs 31.3.1998, n 112 : " Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali" ed, in particolare, l'art.114 che trasferisce alle Regioni l'esercizio di funzioni e compiti amministrativi "in tema di salute umana e sanità veterinaria";

VISTO l'art. 3 del D.P.C.M. 26.5.2000 "Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV capo I, del D.Lgs 31.3.1998, n 112" che ha disposto il trasferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria di cui alla tabella A del succitato decreto "a decorrere dal 1.1.2001";

VISTO ,in particolare, la lett. c) della succitata tabella A del D.P.C.M. 26.5.2000 che ha espressamente ricompreso le "autorizzazioni previste dal regolamento di Polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10.9.1990, n 285" nell'ambito delle funzioni e dei compiti in tema di salute umana e sanità veterinaria conferiti alle Regioni;

VISTA la nota del Ministero della Salute n. 400.VIII/9L/1924 del 21.5.2002, avente ad oggetto "Chiarimenti in merito alle autorizzazioni relative al D.P.R. n. 285/90, conferite alle Regioni (D.P.C.M. 26.5.2001)", secondo la quale per le fattispecie delineate dagli artt. 82 e 106 "le Regioni territorialmente interessate devono ritenersi pienamente subentrate allo Stato e, quindi, a questo Ministero" e per la fattispecie delineata dall'art. 105 "sembra indubbio l'automatico conferimento di volta in volta alle Regioni territorialmente competenti";

TENUTO CONTO delle numerose istanze pervenute ai competenti Uffici del Dipartimento "Sociale" da parte di cittadini in ordine alla necessaria autorizzazione di Tumulazione privilegiata alle quali è indispensabile dare un doveroso seguito;



1614 2 8 104 2002 (9)

RITENUTO, pertanto, di predisporre le necessarie direttive di attuazione relative alla procedura di rilascio delle succitate autorizzazioni, definendo nel contempo la documentazione ed i pareri che dovranno essere prodotti a cura degli istanti;

RITENUTO necessario, altresì, costituire una specifica " COMMISSIONE REGIONALE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI CUI AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA D.P.R. 285/90" per le valutazioni funzionali ed il relativo parere tecnico vincolante in ordine al rilascio delle predette autorizzazioni;

RITENUTO che, per la natura particolare dei compiti, detta Commissione debba essere composta dai seguenti elementi, che forniranno il loro apporto a titolo gratuito:

- il Direttore Regionale Programmazione Sanitaria e Tutela della Salute - o suo delegato - con la funzione di sovrintendere all'attività del gruppo;
- Un Architetto del Dipartimento Territorio, designato dal Direttore Regionale Territorio e Urbanistica;
- Un medico esperto in medicina legale, designato dal Direttore Regionale Programmazione Sanitaria e Tutela della Salute;
- Un medico esperto in igiene pubblica, designato dal Direttore Regionale Programmazione Sanitaria e Tutela della Salute;
- Il Responsabile della competente Area della Direzione Regionale Programmazione Sanitaria e Tutela della Salute, che è chiamato anche a svolgere funzioni di segreteria e coordinamento;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento Regionale n.1 del 6 settembre 2002;

All'Unanimità

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare le Direttive di Attuazione relative al rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt.82,86,105,106 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. n.285/90 allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante, con le quali vengono individuati le procedure, la documentazione ed i pareri che gli interessati debbono produrre riguardo alle succitate autorizzazioni;
2. di costituire, per le valutazioni funzionali, per il relativo parere tecnico vincolante nonché per ogni altra attività consultiva relativa alla materia, la "COMMISSIONE REGIONALE PER LE AUTORIZZAZIONI DI CUI AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA D.P.R. 285/90" (che si riunirà nei locali della Regione Lazio su proposta del competente

1614 29 NOV. 2002

3

IO
RE
DATO

Ufficio Regionale ogni qual volta sia necessario), composta dai seguenti membri che forniranno il loro apporto a titolo gratuito:

- il Direttore Regionale Programmazione Sanitaria e Tutela della Salute - o suo delegato - con la funzione di sovrintendere all'attività del gruppo;
 - Un Architetto del Dipartimento Territorio, designato dal Direttore Regionale Territorio e Urbanistica;
 - Un medico esperto in medicina legale, designato dal Direttore Regionale Programmazione Sanitaria e Tutela della Salute;
 - Un medico esperto in igiene pubblica, designato dal Direttore Regionale Programmazione Sanitaria e Tutela della Salute;
 - Il Responsabile della competente Area della Direzione Regionale Programmazione Sanitaria e Tutela della Salute, che è chiamato anche a svolgere funzioni di segreteria e coordinamento;
3. di indicare con successivo provvedimento del Presidente della Giunta Regionale i nominativi dei membri di predetta Commissione;
4. Di dare la più ampia diffusione possibile alla presente deliberazione, disponendone, tra l'altro, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL VICE PRESIDENTE: F.to Giorgio SIMEONI
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

- 3 DIC. 2002

REGIONE LAZIO
GIUNTA REGIONALE

IO
RE
DATO

**DIRETTIVE DI ATTUAZIONE RELATIVE AL RILASCIO DELLE
AUTORIZZAZIONI DI CUI AGLI ARTT. 82, 86, 105 e 106 DEL REGOLAMENTO DI
POLIZIA MORTUARIA, D.P.R. 10.09.1990 N.285.**

I procedimenti in oggetto riguardano:

1. Il prolungamento (ivi compresa l'eventuale correzione della struttura fisica del terreno o il trasferimento del cimitero) o l'abbreviazione del turno di rotazione decennale ai sensi degli artt. 82, commi 2 e 3, 86, comma 4, del DPR n.285/90;
2. la tumulazione privilegiata in località diverse dai cimiteri, prevista dall'art. 105 del DPR n.285/90;
3. le speciali prescrizioni tecniche per la costruzione o ristrutturazione dei cimiteri nonché l'utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti ex art.106 del DPR n.285/90.

Il termine di conclusione del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni è di 120 giorni che decorre dal ricevimento dell'istanza presso la Direzione Regionale. Qualora venissero richiesti l'integrazione della documentazione o chiarimenti, il termine di 120 giorni resta sospeso dal giorno dell'invio della richiesta di integrazione al giorno di ricevimento dei documenti o dei chiarimenti.

La "COMMISSIONE REGIONALE PER LE AUTORIZZAZIONI DI CUI AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA D.P.R. 285/90", "si riunirà nei locali della Regione Lazio su proposta dell'ufficio competente regionale, ogniqualvolta sia necessario procedere al rilascio delle autorizzazioni ex art. 82,86,105 e 106.

Il procedimento per l'autorizzazione all'aumento o diminuzione del periodo di inumazione delle salme.

Normativa di riferimento:

- art. 82, comma 2, del DPR n.285/90:
"Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, esso deve essere prolungato per il periodo determinato dal Ministro della Sanità. Decorso il termine fissato senza che si sia ottenuta la completa mineralizzazione dei cadaveri, il Ministro della Sanità dispone per la correzione della struttura fisica del terreno o per il trasferimento del cimitero"
- art.82, comma 3, del DPR n.285/90:
"Quando si accerti che in un cimitero, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo più breve, il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione, che, comunque, non può essere inferiore a cinque anni".
- articolo 86, commi 3 e 4, del DPR n.285/90:
"Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni. Il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio superiore di Sanità, può autorizzare ulteriori abbreviazioni quando ricorrano le condizioni previste dal comma 3 dell'art. 82".

Le fasi del procedimento:

1. richiesta del Sindaco del Comune interessato, corredata dalla documentazione prevista, indirizzata al Presidente della Giunta Regionale;
2. istruttoria da parte degli uffici regionali;



3. parere tecnico vincolante della competente Commissione regionale;
4. determinazione del Direttore Regionale Programmazione Sanitaria e Tutela della Salute;
5. comunicazione al Comune interessato ed alla Azienda U.S.L. competente.

La documentazione:

1. Richiesta del Sindaco del Comune interessato;
2. Relativa delibera della Giunta Comunale;
3. Relazione geologica sull'area cimiteriale, con particolare riferimento al periodo di mineralizzazione del terreno;
4. Parere del Servizio Igiene Pubblica dell'Azienda Usl competente per territorio in ordine alla necessità di prolungare/abbreviare il turno di rotazione decennale;
5. Dichiarazione a firma congiunta del Direttore dei Servizi Cimiteriali e di un medico del Servizio Igiene Pubblica dell'Azienda Usl competente, attestante che un adeguato numero di salme esumate in via straordinaria, nei termini per i quali si chiede la riduzione del turno, sono risultate completamente scheletrizzate (solamente in caso di richiesta di abbreviazione);
6. L'elenco delle salme dovrà riportare la relativa data di inumazione e di esumazione e la loro distribuzione deve essere rappresentativa dell'intera superficie del campo d'inumazione interessato alla riduzione del turno di rotazione ed il tempo d'interro non dovrà risultare superiore a quello per il quale si chiede la riduzione. L'elenco dovrà anche essere corredato da planimetria in scala adeguata del campo d'inumazione, indicante i siti di esumazione straordinaria ove le salme risultino completamente scheletrizzate (solamente in caso di richiesta di abbreviazione);
7. Popolazione residente, numero delle fosse e numero delle sepolture annue previste, tenuto conto della mortalità degli ultimi dieci anni.

Il procedimento per l'autorizzazione alla tumulazione privilegiata in località diverse dai cimiteri.

Normativa di riferimento

- Articolo 105 del DPR n.285/90:

"A norma dell'art. 341 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro dell'Interno, udito il parere del Consiglio di Stato, previo parere del Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare, con apposito decreto, la tumulazione dei cadaveri e dei resti mortali in località differenti dal cimitero, sempre che la tumulazione avvenga con l'osservanza delle norme stabilite nel presente regolamento. Detta tumulazione può essere autorizzata quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e, comunque, per onorare la memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemeritenze."

Le fasi del procedimento:

1. istanza in bollo, corredata dalla documentazione prevista, indirizzata al Presidente della Giunta Regionale;
2. istruttoria degli uffici regionali;
3. parere tecnico vincolante della competente Commissione regionale;
4. determinazione del Direttore Regionale Programmazione Sanitaria e Tutela della Salute;
5. comunicazione all'interessato.

La documentazione:



- 1) istanza in bollo indirizzata al Presidente della Giunta Regionale;
- 2) certificati di morte e di causa di morte rilasciati dalle competenti autorità (nel caso non fosse possibile produrre detti documenti, è necessario che venga rilasciata una specifica dichiarazione - sempre a firma della competente autorità - nella quale sono indicati i motivi di detta impossibilità);
- 3) parere del Sindaco del Comune ove è situato il luogo della sepoltura richiesta (con particolare riferimento agli eventuali meriti del defunto ed alle specifiche motivazioni che hanno indotto l'Organo di cui sopra a formulare un parere positivo o negativo al riguardo);
- 4) parere motivato e dettagliato del Prefetto sul merito dell'istanza;
- 5) nulla osta della competente Autorità Ecclesiastica (Curia Vescovile), con particolare riferimento all'art.1242 del Codice di Diritto Canonico, qualora la tomba sia in luogo di culto;
- 6) biografia dell'estinto, corredata di ogni possibile materiale illustrativo dei meriti per cui si richiede la tumulazione fuori del cimitero (opuscoli, libri, ritagli di giornali e testimonianze varie);
- 7) nulla osta dei familiari (qualora la domanda sia fatta da persona estranea alla famiglia del defunto);
- 8) Documentazione relativa alla costruzione della tomba:
- a) parere dell'Azienda Usl competente sull'idoneità igienico - sanitaria della tomba (o nicchia) e sulla rispondenza di questa ai requisiti prescritti dal Regolamento di Polizia Mortuaria;
 - b) destinazione di Piano Regolatore della zona interessata nonché concessione o licenza edilizia, se la tumulazione deve essere realizzata in Case Generalizie, Istituti Religiosi e simili;
 - c) qualora la realizzazione della tumulazione privilegiata richieda interventi ad edifici monumentali, dovrà essere trasmesso anche il parere della competente struttura il materia di tutela dei beni culturali ed ambientali;
 - d) **Se trattasi di loculo di normali dimensioni:**
 - 1) planimetria in scala 1:100 dell'edificio destinato ad accogliere la tomba, con l'indicazione dell'ubicazione della stessa;
 - 2) particolari costruttivi ed architettonici della tomba in scala 1:20 (piante e sezioni quotate);
 - 3) relazione tecnica contenente le seguenti indicazioni:
lo spessore delle pareti del loculo deve essere di almeno 40 cm, a meno che non si impieghino lastre di pietra naturale e compatta, unite con malta di cemento oppure costruzioni in cemento armato. In questi ultimi casi, tanto le solette che i tramezzi debbono avere lo spessore non inferiore a cm. 10 e debbono essere adottati i sistemi necessari per rendere la struttura impermeabile a liquidi e gas. La chiusura del tumulo deve essere realizzata in mattoni pieni o pietra naturale di spessore non inferiore a cm.15, sempre intonacati nella parte esterna. E' permessa anche la chiusura con elemento di cemento armato vibrato di spessore non inferiore a cm.3, sigillato con cemento ad espansione in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica. Altezza loculo cm.70. Dimensionamento strutturale per carichi su/solette

(almeno 250 Kg/mq) con verifica rischio sismico.

e) **Se trattasi di nicchia-ossario destinata ad accogliere resti mortali :**

- 1) rilievo in scala 1:50 (planimetria dell'edificio destinato ad accogliere la nicchia, con l'indicazione del luogo ove verrà collocata la cassetta-ossario nonché pianta e sezione della nicchia).

Il procedimento per l'autorizzazione a speciali prescrizioni tecniche per la costruzione o ristrutturazione dei cimiteri e l'utilizzo di strutture cimiteriali esistenti.

Normativa di riferimento:

- Articolo 106 del DPR n.285/90:

“ Il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità e d'intesa con l'Unità Sanitaria Locale competente, può autorizzare speciali prescrizioni tecniche per la costruzione e ristrutturazione dei cimiteri, nonché per l'utilizzazione delle strutture cimiteriali esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento”.

Le fasi del procedimento :

1. richiesta del Sindaco del Comune interessato, corredata dalla documentazione prevista, indirizzata al Presidente della Giunta Regionale;
2. istruttoria degli uffici regionali;
3. parere della competente Commissione regionale;
4. determinazione del Direttore Regionale Programmazione Sanitaria e Tutela della Salute;
5. comunicazione al Comune interessato ed all'Azienda Usl competente.

La documentazione :

1. richiesta del Sindaco del Comune interessato;
2. relativa delibera della Giunta Comunale;
3. parere dell'Azienda Usl competente per territorio;
4. planimetria del cimitero in scala 1:100, con evidenziati i loculi interessati dalla deroga;
5. piante e sezioni in scala 1:50 delle singole tipologie di tombe interessate dalla deroga;
6. relazione tecnica esplicativa delle soluzioni tecniche da adottarsi per l'utilizzo dei loculi;
7. relazione geologica;
8. i 4 modelli allegati alla Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n.24 (pubblicata sulla G.U. n.158 del 8 luglio 1993).